

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 591

DEL 21/02/2013

Oggetto: **L.R. 3/2006, art. 11; D.A. n. 2070 dell'11/08/2009. Indennizzo per i danni provocati dagli eventi meteo-marini del 22 ottobre 2008, del 4 novembre 2008 e del periodo 26-30 novembre 2008. Rigetto ricorso gerarchico ditta Contu Grazia Maria (P.I.: 01020620918).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTA** la L.R. 3/2006, recante "Disposizioni in materia di pesca", e in particolare l'art. 11 della stessa, che disciplina il Fondo di solidarietà regionale della pesca;
- PREMESSO** che la ditta Contu Grazia Maria ha presentato domanda di indennizzo ai sensi della normativa in oggetto;
- PREMESSO** che con nota n. 3372 del 28/07/2009, pervenuta alla Ditta il 31/07/2009, l'Ufficio istruttore ha chiesto la presentazione della seguente documentazione integrativa, da prodursi entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione: estratto del registro navi minori e galleggianti contenente la

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 591

DEL 21/02/2013

trascrizione e la destinazione d'uso della imbarcazione danneggiata; 2 preventivi originali giustificativi delle spese da sostenere, emessi da non più di sei mesi e da due differenti ditte, con dettagliate voci e debitamente timbrati e sottoscritti in originale dai fornitori o, in alternativa, fatture delle spese sostenute comprensive delle quietanze liberatorie debitamente timbrate e sottoscritte in originale dai fornitori". La richiesta era giustificata dal fatto che i preventivi già presentati dalla ditta Contu non erano originali, bensì semplici copie;

PREMESSO che con nota a firma del proprio legale, pervenuta con fax del 10/09/2009 (cioè 41 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio istruttore in luogo dei 20 giorni assegnati), la Ditta dichiarava che stava "*ponendo in essere tutte le necessarie procedure per ottenere (omissis) i preventivi in originale da parte delle ditte di riparazione contattate*". Pertanto, chiedeva una dilazione dei termini di consegna dei suddetti documenti, adducendo a giustificazione la chiusura per ferie estive e ritardi nel servizio postale;

PREMESSO che la documentazione richiesta è pervenuta il 29/09/2009, cioè ben oltre il termine di 20 giorni assegnato dall'Ufficio istruttore ai sensi del paragrafo 5 dell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 13/21 del 24/03/2009. Per tale motivo il 15/10/2009 l'Ufficio istruttore ha notificato alla Ditta il preavviso di rigetto dell'istanza di indennizzo e, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, le ha assegnato un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di osservazioni o documenti (nota n. 4498 del 09/10/2009);

PREMESSO che, con nota pervenuta il 21/10/2009), la Ditta ha ribadito le argomentazioni di cui alla precedente comunicazione del 11/09/2009 per giustificare i ritardi nella presentazione dei documenti integrativi e ha chiesto l'erogazione dell'indennizzo;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 591

DEL 21/02/2013

PREMESSO che, con nota n. 894 del 18/02/2010, notificata il 20 febbraio, l'Ufficio Istruttore ha comunicato alla Ditta l'archiviazione dell'istanza con le seguenti motivazioni:

- a. la documentazione integrativa è stata presentata oltre il termine di 20 giorni indicato nella richiesta dell'Ufficio istruttore;
- b. i preventivi delle ditte Basolu Francesco s.a.s. e Spena Computer, relativi all'acquisto e installazione del radar Gramin e del GPS, sono irregolari in quanto privi di data, timbro della ditta e indicazione della percentuale di IVA applicata;
- c. i preventivi relativi all'acquisto e installazione del motore nella motobarca FEDE 2 OL 77 sono irregolari perché privi di data (preventivo della ditta Officina Meccanica) e percentuale di IVA applicata (preventivi delle ditte Officina Meccanica e Spinauto);
- d. il preventivo della ditta Moro Pietro, riguardante i lavori di riparazione della motobarca FEDE 2 OL 77, è irregolare poiché non indica la percentuale di IVA applicata;

PREMESSO che la Ditta Contu Grazia Maria ha impugnato il suddetto provvedimento con ricorso gerarchico nel quale, rispetto ai sopra elencati punti oggetto di contestazione, argomenta come segue:

- a. I ritardi nella presentazione della documentazione integrativa non sono imputabili alla Ditta, come già precisato nelle precedenti comunicazioni (fax del 10 e 18 settembre e del 20 ottobre);
- b. I preventivi della ditta Spena riportano data e marchio della Ditta e indicano che i prezzi sono IVA inclusa. Il preventivo della ditta Basolu riporta la firma e indica che i prezzi sono IVA inclusa;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 591

DEL 21/02/2013

c. Il preventivo delle ditta Spinauto riporta la dicitura "IVA inclusa".

Nel ricorso si precisa inoltre che:

1. ai sensi della L. 633/72 l'aliquota IVA applicabile è sempre del 20%, salvo i casi specificamente previsti dalla normativa;
2. la Ditta avrebbe presentato all'Ufficio istruttore una "*Perizia Giurata del Geom. Pasquale Saporito così come previsto dall'art. 2 delle Direttive per il riconoscimento degli indennizzi per i danni provocati da eventi meteomarinari del novembre 2008 allegate alla Delibera della Giunta Regionale n. 13/21 del 24/03/2009*", sostitutiva della documentazione richiesta dall'Ufficio istruttore.

Per quanto sopra la Ricorrente chiede la concessione degli indennizzi in oggetto;

VISTE

le Direttive di cui all'Allegato alla citata Delibera di Giunta n. 13/21, richiamata dalla stessa Ricorrente, le quali dispongono che:

- per accedere all'indennizzo le domande devono essere corredate da "*(omissis) due preventivi originali, con dettagliate voci di spesa, debitamente timbrati e sottoscritti in originale dai fornitori; (omissis) In alternativa alla documentazione sopra elencata può essere presentata una perizia giurata elaborata da un tecnico abilitato in materia contenente tutte le informazioni e i dati sopra richiesti.*" (paragrafo 2);
- "*Qualora l'istanza risulti incompleta, l'Area di Coordinamento Attività Ispettive di Area Sardegna assegna il termine perentorio di 20 giorni per inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata inammissibile*" (paragrafo 5);

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 591

DEL 21/02/2013

- il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo, corredate della documentazione nello stesso indicata, è perentorio (paragrafo 2, primo capoverso);

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura n. 7239/Det/279 del 10/04/2009, avente ad oggetto "Declaratoria della eccezionalità degli eventi meteo-marini del 22 ottobre 2008, del 4 novembre 2008 e del periodo 26-30 novembre 2008. Attuazione dell'art. 11 della Legge regionale 3/2006. Definizione del modulo di richiesta dell'indennizzo e della procedura di istruttoria";

VISTI in particolare gli artt. 3, 4 e 7 della suddetta determinazione n. 7239, recanti disposizioni identiche a quelle della citata delibera di Giunta in ordine alla documentazione da allegare a corredo della richiesta di indennizzo e ai termini per l'invio della documentazione integrativa su richiesta dell'Area di Coordinamento Attività Ispettive di Argea ;

VISTO l'allegato al Decreto Assessoriale n. 2070/DecA/85 dell'11/08/2009, recante criteri e modalità di attuazione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca, il quale dispone che *"Qualora l'istanza risulti incompleta, Argea Sardegna assegna il termine perentorio di venti giorni lavorativi per inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa."* (art. 9.1 dell'allegato);

CONSIDERATO che alla Ditta è stato assegnato un termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione della documentazione integrativa;

CONSIDERATO che la richiesta di integrazione documentale (nota Argea n. 3372 del 28/07/2009) è stata notificata alla Ditta Contu il 31/07/2009, per cui il termine di 20 giorni lavorativi per la produzione della documentazione mancante scadeva il 28/08/2009. Viceversa, la documentazione integrativa è stata

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 591

DEL 21/02/2013

trasmessa all'Ufficio istruttore con raccomandata a.r. del 25/09/2009, cioè ben oltre il termine di cui alle disposizioni di riferimento;

VALUTATO che le motivazioni addotte dalla Ricorrente per giustificare il ritardo nella consegna della documentazione integrativa (chiusura delle ditte fornitrici per ferie estive e ritardi del servizio postale) non costituiscono cause di forza maggiore giuridicamente rilevanti;

CONSIDERATO che lo stesso l'Avv. Mameli, legale della ditta Contu, nella memoria difensiva pervenuta il 21/10/2009 ammette che la Ricorrente si è attivata solo nel mese di settembre per ottemperare alle richieste di integrazione documentale;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta, il cui esame conferma i rilievi specificati nel provvedimento impugnato in ordine alla irregolarità e non ammissibilità dei preventivi di spesa prodotti dalla ditta Contu Maria Grazia;

CONSIDERATO che la data del 08/01/2009 cui fa riferimento l'Avv. Mameli in ordine al preventivo della ditta Spena Computer s.r.l., figura nel solo preventivo originale trasmesso il 29/09/2009, e non nella copia inizialmente inviata all'Ufficio istruttore;

CONSIDERATO che nel ricorso non viene prodotta alcuna giustificazione sui rilievi relativi ai preventivi delle ditte Officina Meccanica e Pietro Moro, anch'essi oggetto del provvedimento impugnato;

VISTA la "Relazione di stima per l'accertamento dei danni causati dall'evento alluvionale del 4 del 28/11/2008 ad una motobarca da pesca siglata "Fede", trasmessa dalla Ditta all'Ufficio istruttore con raccomandata a.r. del 26/06/2009;

CONSIDERATO che la suddetta relazione non soddisfa le disposizioni regionali sopra richiamate dell'art. 2 delle Direttive per il riconoscimento degli indennizzi

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 591

DEL 21/02/2013

(Delibera della G.R. n. 13/21 del 24/03/2009) in quanto non indica dettagliatamente le voci di spesa e non costituisce una *“perizia giurata elaborata da un tecnico competente in materia contenente tutte le informazioni e i dati”* contemplati dallo stesso art. 2;

RITENUTO per quanto sopra esposto che la documentazione prodotta dalla ditta Contu Grazia Maria sia insufficiente ai fini dell'istruttoria dell'istanza di indennizzo;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Contu Grazia Maria (P.I.: 01020620918);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione all'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso l'Area di Coordinamento competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato